

SORGEAQUA Srl

Piazza Verdi, 6 – 41034 Finale Emilia (MO)

Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

Cod. Fisc./P.Iva e Registro Imprese di Modena: 03079180364

CCIAA di Modena – R.e.a. 356302

DETERMINAZIONI DELL' AMMINISTRATORE UNICO

Verbale N. 16 seduta del 25/11/2015

Oggi 25 NOVEMBRE 2015, alle ore 15.30 presso la sede della società - sono presenti: l'Amministratore Unico Arch. Novello Lodi, i Responsabili di settore: il dott. Neri Alberto, l'Ing. Marco Lupi, la Geom. Manuela Guazzi e la rag. M. Giovanna Mirra; la Sig.ra Simona Vandelli quale segretario verbalizzante, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1)omississ.....;
- 2)omississ.....;
- 3)omississ.....;
- 4)omississ.....;
- 5)omississ.....;
- 6)omississ.....;
- 7) **Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) ai sensi della L. 190/2012;**
- 8)omississ.....;
- 9)omississ.....;
- 10)omississ.....;
- 11) **Varie ed eventuali.**

.....OMISSISS.....

DETERMINAZIONE N. 7) Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) ai sensi della L. 190/2012.

L'Amministratore Unico premettendo che:

1) la Legge n.190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, che persegue la lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni e promuove una strategia di prevenzione della corruzione su due livelli:

- quello nazionale, attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione, il quale sviluppa una strategia di prevenzione nazionale e traccia le linee guida per la predisposizione delle strategie di prevenzione delle singole amministrazioni;
- quello decentrato, a livello di singola amministrazione, attraverso la predisposizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che delineano la strategia di prevenzione ad hoc per ciascuna amministrazione, individuando e mappando le aree di rischio, valutando l'esposizione al rischio corruttivo ed adottando le misure di prevenzione idonee a ridurlo o eliminarlo.

Protagonista della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo a livello di singola amministrazione è il Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.) la cui individuazione è effettuata dall'Organo di indirizzo politico.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione sono affidate tutte le attività di pianificazione, attuazione, monitoraggio, implementazione e modifica del P.T.P.C. (art. 1 co.8, co. 10 lett. a, L.190/2012).

A consuntivo del suo operato e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno il R.P.C. dovrà inoltre pubblicare sul sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta, trasmettendola all'Organo di indirizzo politico dell'amministrazione.

Le misure introdotte dalla L. 190/2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni anche qualora abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. 231/2001.

2) Il Consiglio di Amministrazione della società, con delibera del 10/12/2013 ha attribuito le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione all'Organismo di Vigilanza monocratico, essendo ciò consentito dal Piano nazionale Anticorruzione pro tempore vigente.

3) Con determinazione n.8 del 17 giugno 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha promulgato le "Linee guida per l'attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

In tale documento l'Autorità ha evidenziato che:

a) l'ambito di applicazione della legge n.190 del 2012 e quello del d.lgs. 231/01 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n.231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa, diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche i reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La legge 190 del 2012, invece, fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche, ad avviso dell'Autorità, le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, in relazione ai comportamenti ed alle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionano impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

b) le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione "RPC", secondo quanto previsto dall'art. 1 co.7 della legge 190/2012.

c) Considerata l'esigenza di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, calibrato, dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, L'Autorità ritiene che le funzioni di RPC debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, co.8 della legge 190/2012, che vieta che la principale tra le attività del RPC, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Per tali motivi, il RPC non può essere individuato in un soggetto estraneo alla società. Nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo.

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a maggior rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di

ridotte dimensioni, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, l'Amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs.231 del 2001 e quelle previste dalla legge 190 del 2012, le funzioni di RPC dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza.

Considerato che non sono presenti all'interno della società figure dirigenziali né Amministratori, l'Amministratore Unico propone di nominare la Rag. Maria Giovanna Mirra che svolge compiti non soggetti a particolare rischio di reato.

L'Amministratore unico


DETERMINA

- 1) di nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione individuandolo in un dipendente della società e più precisamente nella persona della sig.ra MARIA GIOVANNA MIRRA che svolge compiti non soggetti a particolare rischio di reato.
- 2) di attribuire al RPC, così individuato, tutte le funzioni poste dalla legge in capo a tale funzione, che dovrà svolgere in costante e stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della Trasparenza.
- 3) di demandare al Responsabile della prevenzione della Corruzione la predisposizione, in coordinamento e collaborazione con le figure suindicate, del Piano di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 da presentare all'Organo Amministrativo per la relativa adozione entro il 31.01.2016.

.....OMISSISS.....

Null'altro da aggiungere in merito la seduta termina alle ore 17.00

L'Amministratore Unico
Novello Lodi



il Segretario verbalizzante
Simona Vandelli

